



PROVINCIA DI ROVIGO

Area Ambiente

Via Ricchieri detto Celio, 10 – 45100 ROVIGO — ☎ Fax 0425/386800 –

✉ e-mail: area.ambiente@provincia.rovigo.it

PROT. N. 4384

DETERMINAZIONE N. 175

OGGETTO: D.Lgs 59/05, L.R. 26/07, DGRV nn. 668/07, 1450/07 e 2493/07.

Azienda Agricola Sinigaglia Giuliano –Via Bassa, 812 Fiesso Umbertino (Ro)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA

Punto 6.6 a) dell'Allegato I del D.Lgs 18.02.2005 n. 59

Punto B V.5 a) dell'allegato B della L.R. 16.08.2007 n. 26

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO** il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372” che nello specifico riguardano le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del citato allegato;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale” e successive correzioni ed integrazioni contenute nel Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante “D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005”;
- CONSIDERATO** che la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 ha stabilito che per le attività di cui all'allegato I del succitato D. Lgs 59/2005, non contemplate dal D.M. del 31 gennaio 2005, la domanda di autorizzazione integrata ambientale doveva essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della

modulistica di cui all'Allegato C1 della deliberazione stessa, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere. Per tali attività è rilasciata un'autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere;

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante “*Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007*”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2007 recante “*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*” pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31 maggio 2007, per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti ai punti 6.4a – 6.5 – 6.6 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2007 recante “*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*” pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31 maggio 2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti ai punti 3.3 – 3.4 – 3.5 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2007 recante “*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*” pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31 maggio 2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 1.2 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2007 recante “*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*” pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7 giugno 2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante “*D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007*”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;
- CONSIDERATO** che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007;
- CONSIDERATO** che per le suddette tipologie impiantistiche l'autorizzazione integrata ambientale si risolve in un provvedimento amministrativo con carattere provvisorio e di natura puramente ricognitiva;
- CONSIDERATO** che la DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007 ha definito i termini ultimi per il deposito, presso l'autorità competente, dell'intera documentazione necessaria all'autorizzazione integrata ambientale definitiva per gli impianti non considerati dal D.M. 31 gennaio 2005, così distinti:

- a) il 31 gennaio 2008 per gli impianti le cui linee guida nazionali sono già state pubblicate, pur successivamente alla citata DGRV 668/2007;
- b) 6 mesi dalla data della relativa pubblicazione delle linee guida nazionali per i restanti impianti;

CONSIDERATO l'allegato II del D. Lgs 59/2005 recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", ovvero:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.
2. Autorizzazione allo scarico.
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT.
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati.
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D. Lgs 152/2006) per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione;

PRESO ATTO che la ditta in oggetto ha presentato richiesta di autorizzazione integrata ambientale in data 1 dicembre 2008 prot. 0064187;

RILEVATO che l'impianto ricade nel punto **6.6 a)** dell'Allegato I del D.Lgs n. 59/2005 e nel punto **V.5 a)** dell'Allegato B della L.R. 26/2007;

PRESO ATTO che sulla base della documentazione presentata risulta che la tipologia impiantistica è ricompresa nella fattispecie per cui le delibere citate in premessa prevedono il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio;

PRESO ATTO che la ditta attualmente non è in possesso di particolari autorizzazioni ambientali;

RILEVATO che la ditta è soggetta al rispetto:

- del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 in attuazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola, recepito con la Legge n. 146 del 22 febbraio 1994;
- del Regolamento di Polizia Rurale comunale;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa nazionale e regionale relativa all'applicazione della Direttiva Nitrati e in particolare alla DGRV n. 2439 del 7 agosto 2007, la ditta è tenuta alla presentazione della Comunicazione Completa e del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

RILEVATO che la ditta, in data 5 novembre 2008, ha provveduto alla presentazione della Comunicazione completa, così come definite dalla DGRV 20 febbraio 2007, n. 338;

RITENUTO di rilasciare, l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria alla ditta in oggetto per l'attività prevista dal D.lgs 59/2005 nell'all. I al punto **6.6 a)**, e al punto **B V.5 a)** dell'allegato B della L.R. 26/2007, fermo restando che nel contempo verrà portato avanti il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva, già iniziato dai competenti uffici provinciali e comunicato con nota n. 0067298 del n. 16 dicembre 2008 ai sensi del D. Lgs. 59/2005;

RITENUTO che la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria debba avere validità esclusivamente fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva;

DETERMINA

- ART. 1** Di rilasciare **ALL'AZIENDA AGRICOLA SINIGAGLIA GIULIANO** con sede legale in Via Bassa, 812, Comune di Fiesso Umbertino (RO) l'**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA** relativa all'impianto ubicato in Via Bassa, 812, Comune di Fiesso Umbertino, per le attività previste dal D. Lgs 59/05 allegato I, individuate al punto **6.6 A)** e al punto **B V.5 A)** dell'allegato B della L.R. 26/2007.
- ART. 2** La presente autorizzazione è da intendersi **provvisoria e ricognitiva** delle autorizzazioni di settore ambientale in essere di cui costituiscono parte integrante.
La ditta è tenuta al rispetto:
- del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 in attuazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola, recepito con la Legge n. 146 del 22 febbraio 1994;
 - del Regolamento di Polizia Rurale comunale
- ART. 3** La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ha validità esclusivamente fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva;
- ART. 4** Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta, alla Regione Veneto, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Rovigo.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE
AREA AMBIENTE
- Ing. Luigi Ferrari -

